

E' la somma che spetta a tutti i lavoratori subordinati che abbiano cessato un rapporto di lavoro per una qualunque causa. E' disciplinato dall' art. 2120 del Codice Civile, e si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 alla quale va aggiunta a montante la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente.

Non è previsto un trattamento di fine rapporto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed in genere per i rapporti di lavoro autonomo.

Dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro i lavoratori possono chiedere al datore di lavoro un'anticipazione fino al 70% del TFR maturato alla data della richiesta. La domanda deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:

- spese sanitarie di carattere straordinario;
- acquisto della prima casa di abitazione (per il richiedente o per i figli);
- spese da sostenere durante i congedi per maternità o per formazione.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Il TFR viene pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro dal datore di lavoro.

In caso di insolvenza di quest'ultimo, e in seguito all'apertura di una procedura concorsuale o esecuzione individuale, il trattamento di fine rapporto, debitamente accertato e determinato a seconda delle suddette procedure, viene erogato ai lavoratori dal FONDO DI GARANZIA (L.29 maggio 1982 n. 297) tramite l'Inps.

PRESCRIZIONE

Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni (art. 2948, comma 5, c.c.) che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando il diritto al TFR è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.).

FONDO DI GARANZIA

L' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l' Inps il "**Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto**" - esteso col dl 80/92 alle [ultime retribuzioni](#) (artt.1 e 2) e anche alla previdenza complementare (art.5) - avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest' ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto. (art.2120 c.c.)

Col dlgs 19/8/2005 n. 186 adottato in attuazione della direttiva del Consiglio dell' Unione Europea 2002/74/CE del 23 settembre 2002 sono state regolamentate anche le situazioni "transnazionali".

In virtù della L. 88/89, il Fondo di Garanzia è confluito nella Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti.

CASI D'INTERVENTO

Il Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.

NON SPETTA

Ai dipendenti di:

- Aziende esattoriali (il TFR viene corrisposto direttamente a carico del fondo esattoriali)
- Aziende del gas
- Aziende dazio (TFR a carico del CONSAP)
- Aziende agricole (limitatamente agli operai a tempo determinato, impiegati e dirigenti-TFR a carico dell'EMPAIA)
- Amministrazioni dello stato e parastato
- Regioni, province e comuni
- Ai giornalisti professionisti (INPGI)

PROCEDURE CONCORSUALI

Regio Decreto 16/03/1942 n. 267 (Legge Fallimentare) Decreto Legislativo 9 Gennaio 2006 n.5 Dlgs 169/2007

Sono Procedure Concorsuali tutte le procedure che mirano alla sistemazione complessiva dell' azienda in crisi, con soddisfazione di tutti i creditori nell' ambito della parità di trattamento tra essi.

Esse però si differenziano in maniera radicale, in quanto alcune hanno lo scopo di conservare l' azienda e consentirne la prosecuzione dell' attività (amministrazione straordinaria), mentre le altre hanno la funzione di far cessare l' impresa (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo con cessione dei beni).

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

L'Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è una procedura concorsuale di tipo conservativo finalizzata alla continuazione dell'impresa attraverso l'attuazione di un piano di risanamento.

DOMANDA

Presentazione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

- **DOVE:** presso la sede Inps del territorio di residenza, sugli appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie Inps e sul sito internet <http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp> nella sezione Prestazioni a sostegno del reddito sotto la voce: Domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR di cui all' art.2 L. 297/82 e/o dei Crediti di lavoro di cui all' art. 2 Dlgs 80/92 - TFR/cl (SR50)
- **QUANDO:**
DOPO la cessazione definitiva del rapporto di lavoro, sempre che sia stato depositato lo stato passivo

Documentazione da allegare (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

- **Copia di un documento di identità personale**, se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto
- **Mod. TFR 3/bis (cod.SR52)** compilato in tutte le parti, timbrato e firmato dal Commissario Straordinario, che, essendo anche sostituto d'imposta, è tenuto alla sua compilazione (L.248/2006) **ATT: dall'importo complessivo del TFR maturato, va scorporata** ed indicata in apposita sezione del mod. TFR3/bis, **la quota accantonata ai fondi di previdenza complementare** (fondo di tesoreria compreso.)
- **Copia autentica dello stato passivo** (anche per estratto) con decreto di esecutività. La copia autentica deve avere il timbro di congiunzione del tribunale tra le pagine. Nel caso il creditore si sia insinuato tardivamente, la copia autentica del decreto di ammissione tardiva
- **Copia dell' istanza di ammissione** allo stato passivo
- **Attestazione della Cancelleria del Tribunale** di non opposizione e impugnazione (anche in caso di insinuazione tardiva) del credito, eventualmente sostituibile con analogo dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale.

N.B.: La Corte di Cassazione (sez. lav. 12.07.1999 n. 7355), stabilisce che «Al fine di ottenere dall' Inps il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro fallito, **il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall' Ente previdenziale, cui non incombe l' obbligo di provvedere d' ufficio all' acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto**» e che rientra nei poteri regolamentari dell' Istituto determinare la documentazione da allegare alla domanda, indispensabile all' accoglimento della medesima. (circ.71/2008 p.3.3)

Prescrizione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.3 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

- La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 5 anni dalla data del decreto di chiusura (art.76 dlgs 270/99)
- Il diritto si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la richiesta di ammissione al passivo senza aver interrotto la prescrizione con un qualunque atto valido.

CONCORDATO PREVENTIVO

Il Concordato Preventivo costituisce il mezzo offerto al debitore per evitare che su di esso ricada la gravosa procedura fallimentare anche se può essere convertito in fallimento.

E' un accordo giudiziale con il quale i creditori ed il debitore concordano le modalità di estinzione del debito.

Il Tribunale emette sentenza di omologazione del concordato ovvero dichiara il fallimento. (art.160 L.F.)

DOMANDA

Presentazione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

- **DOVE:**
presso la sede Inps del territorio di residenza, sugli appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie Inps e sul sito internet <http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=107> nella sezione Prestazioni a sostegno del reddito sotto la voce: Domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR di cui all' art.2 L. 297/82 e/o dei Crediti di lavoro di cui all' art. 2 Dlgs 80/92 - TFR/cl (SR50)
- **QUANDO:**
 - DOPO la pubblicazione del decreto di omologazione qualora non vi sia stata opposizione ad esso,oppure
 - DOPO che sia stata emessa sentenza decisiva in merito ad eventuali opposizioni.

Documentazione da allegare (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

- **Copia di un documento di identità personale**, se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto
- **Mod. TFR 3/bis (cod.SR52)** compilato in tutte le parti, timbrato e firmato dal Commissario Liquidatore (se è prevista la cessione dei beni) o dal Commissario Giudiziale (se non è prevista la cessione dei beni) tenuto alla sua compilazione (L.248/2006). **ATT: dall'importo complessivo del TFR maturato, va scorporata** ed indicata in apposita sezione del mod. TFR3/bis, **la quota accantonata ai fondi di previdenza complementare** (fondo di tesoreria compreso.)
- **Copia autentica del decreto** di omologazione
- **Attestazione della Cancelleria del Tribunale** che il concordato omologato non è stato appellato o reclamato dinanzi alla Corte d'Appello.

N.B.: La Corte di Cassazione (sez. lav. 12.07.1999 n. 7355), stabilisce che «Al fine di ottenere dall' Inps il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro fallito, **il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria**

richiesta dall' Ente previdenziale, cui non incombe l' obbligo di provvedere d' ufficio all' acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto» e che rientra nei poteri regolamentari dell' Istituto determinare la documentazione da allegare alla domanda, indispensabile all' accoglimento della medesima. (circ.71/2008 p.3.3)

Prescrizione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.3 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

- La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 5 anni dalla sentenza di omologazione.
- Il diritto si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la sentenza di omologazione senza aver interrotto la prescrizione con un qualunque atto valido.

ESECUZIONE INDIVIDUALE

Procedimento mediante il quale il lavoratore mira ad ottenere in via forzata il soddisfacimento del credito.

Per procedere all' esecuzione forzata, l' avente diritto deve essere munito di **titolo esecutivo** e di una speciale intimazione ad adempiere che si dice **precetto**.

La procedura prosegue con il pignoramento dei beni del debitore (mobiliari e immobiliari) e con l' eventuale vendita dei suddetti beni , il cui ricavato verrà distribuito tra i creditori privilegiati.

Qualora il ricavato della vendita risulti insufficiente, interviene il Fondo di Garanzia.

DOMANDA

Presentazione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

- **DOVE:**
presso la sede Inps del territorio di residenza, sugli appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie Inps e sul sito internet <http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp> nella sezione Prestazioni a sostegno del reddito sotto la voce:
Domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR di cui all' art.2 L. 297/82 e/o dei Crediti di lavoro di cui all' art. 2 Dlgs 80/92 - TFR/cl (SR50)
- **QUANDO:**
DOPO il verbale di pignoramento negativo

Documentazione da allegare (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

- **Copia di un documento di identità personale**, se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto
- **Mod.TFR 3 bis/SOST (cod.SR53)** da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà. **ATT: dall'importo complessivo del TFR maturato, va scorporata ed indicata in apposita sezione del mod. TFR3/bis, la quota accantonata ai fondi di previdenza complementare** (fondo di tesoreria compreso.)
- **Decreto del Tribunale di reiezione** dell'istanza di fallimento (quando non serve)
- **Originale del titolo esecutivo** in base al quale è stata esperita l' esecuzione forzata.
- **Copia autentica dall' atto di precetto**
- **Copia autentica del verbale di pignoramento** mobiliare NEGATIVO o, se in parte positivo, copia della sentenza che assegna le somme al creditore
- **Certificato di residenza** del datore di lavoro
- **Visura rilasciata dalla conservatoria** dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del datore di lavoro da cui risulti l' impossidenza di beni immobili, ovvero **se il datore di lavoro è possessore di beni immobili:**
 - Copia autentica del pignoramento immobiliare e del provvedimento di assegnazione del ricavato dell' esecuzione

N.B.: La Corte di Cassazione (sez. lav. 12.07.1999 n. 7355), stabilisce che «Al fine di ottenere dall' Inps il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro fallito, **il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall' Ente previdenziale, cui non incombe l' obbligo di provvedere d' ufficio all' acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto»** e che rientra nei poteri regolamentari dell' Istituto determinare la documentazione da allegare alla domanda, indispensabile all' accoglimento della medesima. (circ.71/2008 p.3.3)

Prescrizione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.3 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

- La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 5 anni dalla data del verbale di pignoramento negativo.
- Il diritto si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data del pignoramento negativo senza aver interrotto la prescrizione con un qualunque atto valido.

EREDITÀ GIACENTE

Procedura aperta in caso di decesso del datore di lavoro, senza che questi abbia un erede, ovvero che l'erede abbia rifiutato l'eredità o l'abbia accettata con beneficio d'inventario.

Documentazione da allegare (Circ. n. 74 del 15/07/2008) :

- certificato di morte del datore di lavoro
- originale del titolo esecutivo con il quale è stato riconosciuto il credito per TFR del lavoratore
- copia autentica dello stato di graduazione di cui all' art. 499 c.c.
- copia autentica del riparto finale
- copia autentica del provvedimento di chiusura della liquidazione.

N.B. : lo stato di graduazione di cui all' art. 499, comma 2, c.c., non è equivalente, sul piano giuridico, allo stato passivo delle procedure concorsuali e pertanto nessun pagamento potrà essere posto a carico del Fondo prima che sia terminata la liquidazione. (art.2 c.5 L.297/82)

PAGAMENTO

Avviene presso la banca indicata nel prospetto di liquidazione inviato al richiedente, dietro presentazione di un documento di identità e firma della quietanza di pagamento.

N.B. non è possibile accettare deleghe se non quelle rilasciate tramite procura speciale, in cui sia chiaramente scritto che il procuratore ha il potere di rilasciare quietanza.

RICORSI

Indirizzati al Comitato Provinciale, devono essere presentati in carta semplice allo sportello Inps oppure spediti con raccomandata AR, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato.

Il Comitato ha 90 giorni per decidere, trascorsi i quali il lavoratore può ricorrere in giudizio.

NORME

T.F.R. E CREDITI DI LAVORO	
Regio Decreto 16/03/1942 n.267	Legge fallimentare
Legge 29 maggio 1982, n. 297	Legge 29 maggio 1982, n. 297 (in Gazz. Uff., 31 maggio, n. 147). - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
Circolare n.44 del 07/03/1983	Art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia
Legge 9 marzo 1989, n. 88	Legge 9 marzo 1989, n. 88 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 marzo, n. 60). - Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 febbraio, n. 36). - Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro
Circolare n.206 del 10/08/1992	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. Liquidazione di crediti di lavoro, diversi dal trattamento di fine rapporto, a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
D.L.19/09/1992 n.384 convertito in L. 14/11/1992 n. 438	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali
Circolare n. 122 del 31 maggio 1993	Circolare n. 122 del 31 maggio 1993 Oggetto: Trattamento di fine rapporto. Riepilogo e coordinamento delle disposizioni vigenti.
Circolare n. 55 del 05/03/1998	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80: sentenze della Corte di Giustizia Europea. Legge 29 maggio 1982, n.297: oneri accessori sul T.F.R..
Cassazione n. 6337/2003	
Sentenza Corte di Giustizia Europea del 4/3/2004	
Messaggio n. 23767 del 27 luglio 2004	Messaggio n. 23767 del 27 luglio 2004 Oggetto: TFR e Crediti di lavoro a carico del Fondo di Garanzia (art. 2 della Legge n. 297 del 29.05.1982 e Decreto legislativo n. 80 del 27.01.1992)
Circ.n.53 del 7/03/2007	Intervento del Fondo di Garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali .

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, per una qualsivoglia causa prevista dalla legge, anche se avvenuta prima della dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro.

TRASFERIMENTO DI AZIENDA-AFFITTO-USUFRUTTO

L'art. 2112 c.c. prevede, di regola, la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario, che pertanto è l'unico obbligato a corrispondere il TFR, anche per la parte maturata alle dipendenze dell'impresa cedente (cass.sez.lav. 27.08.1991 n.9189, cass.sez.lav. 14.12.1998 n. 12548, cass.sez.lav.13.12.2000 n.15687

Quindi:

- se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il Fondo non sarà tenuto ad intervenire in quanto il TFR dovrà essere corrisposto per l'intero dal cessionario;
- se invece l' insolvente è il cessionario, il Fondo sarà tenuto a corrispondere l'intero TFR maturato.

VENDITA DI AZIENDA

Vendita di aziende in fallimento, amministrazione straordinaria , concordato preventivo (cessio bonorum), liquidazione coatta amministrativa.

Ai lavoratori il cui rapporto continua con il cessionario si applica l'art. 2112 c.c., così come novellato dal d-lgs n. 276/2003 .
Di conseguenza il Fondo :

- **se il datore insolvente è il cedente** il Fondo non sarà tenuto ad intervenire, ma il TFR dovrà essere corrisposto per intero dal cessionario in quanto per legge l'acquirente si accolla tutti i diritti maturati dal lavoratore presso il cedente (es: anzianità lavorativa e TFR). Nei casi, invece, in cui la procedura concorsuale sia stata attivata appositamente e preveda la vendita dell'azienda e la cessazione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti, il Fondo indennizza il TFR maturato alle dipendenze del cedente.
- **se il datore di lavoro insolvente è il cessionario** il Fondo di garanzia corrisponderà il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento.

Nel **concordato preventivo** sono ammessi solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura (art. 184 L.F.) e pertanto il Fondo potrà corrispondere solo il TFR maturato prima di tale data ed a condizione che il rapporto di lavoro, al momento della richiesta, sia cessato.

Per l'**amministrazione straordinaria**, l'art. 63, comma 5, del D.Lgs 270/99 prevede che «Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento».

LAVORATORE IN CIGS

La fruizione da parte del lavoratore del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell' art. 3 della L. 223/91, presuppone la **continuazione reale** - e non fittizia (*)- del rapporto di lavoro con l' impresa fallita fino al termine di concessione della CIGS. Di conseguenza l' intervento del Fondo, relativamente alla quota del TFR maturata prima del trattamento straordinario di integrazione salariale - con esclusione della quota riferibile al beneficio assistenziale la quale grava sulla Gestione di cui all' art. 37 della legge n. 88/89 - potrà essere richiesto al termine del periodo di fruizione del trattamento in parola, purché intervenga una causa di risoluzione del rapporto (licenziamento o dimissioni).

(*) La L.301/79 prevedeva che qualora fosse intervenuto il licenziamento, l'efficacia dello stesso era sospesa e il rapporto di lavoro continuava "ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione". questa norma è stata espressamente abrogata dall'art.3 c.5 della L.223/91

APERTURA DI PROCEDURA CONCORSALE

Le procedure concorsuali che danno titolo all' intervento del Fondo sono: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa (art. 2 L. 297/82) e l' amministrazione straordinaria (art. 102 D.lgs. 270/99).

La L.n.80 del 14/05/2005 che ha riformato la disciplina del concordato preventivo ha stabilito che possa farvi ricorso anche "l'imprenditore che si trova in stato di crisi o in stato d'insolvenza" .

occorre che l'imprenditore proponga un piano di risanamento attraverso la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.

Non è più prevista come condizione di ammissibilità " l'indicazione di una percentuale minima dell'intera esposizione debitoria (il 40% dei crediti chirografari, oltre all'intero ammontare dei crediti privilegiati) da offrire in pagamento".

PROCEDURE CONCORSALE IN STATO MEMBRO U.E.

Il legislatore, con d.lgs 19.8.2005, n. 186 pubblicato sulla G.U. del 21.9.2005, in attuazione della direttiva 2002/74/CE, ha provveduto a regolamentare le situazioni c.d. transnazionali. L'art. 2, comma 4 bis della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha infatti previsto l'intervento del Fondo di garanzia anche nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:

- l'attività del datore di lavoro sia svolta sul territorio di almeno due Stati membri;
- l'impresa sia stata costituita secondo il diritto dello Stato membro dove è stata aperta la procedura concorsuale;
- il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia e quindi sia prevista la contribuzione al Fondo.

Il Fondo interviene solo per le procedure aperte dopo l'entrata in vigore del decreto (6.10.2005).

Non essendo al momento disponibile un elenco delle procedure concorsuali in vigore negli altri Stati membri dell'Unione Europea, si ritiene che diano titolo all'intervento quelle procedure che, anche nello Stato in cui sono state aperte, consentono l'intervento degli organismi di garanzia di cui alla direttiva 80/987/CEE e ss. modifiche.

ESCLUSIONI DAL FALLIMENTO

Non si procede all'apertura della procedura concorsuale quando:

- l'imprenditore non può più essere dichiarato fallito.
- l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati accertati nel corso dell'istruttoria prefallimentare è inferiore a Euro 30.000. Questo limite non è riferito al singolo debito del lavoratore, o dei lavoratori, ma a tutti i debiti dell'azienda.

Attualmente, le richieste di intervento che rientrano in questa casistica non potranno trovare accoglimento.

ACCERTAMENTO DEL CREDITO

L'accertamento del credito in caso di **Procedure concorsuali** (fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa), avviene con l'**ammissione del credito nello stato passivo** della procedura.

L'ammissione del credito nello stato passivo determina la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia, ed è un requisito essenziale, in mancanza del quale non si può procedere all'erogazione del credito, neanche nel caso in cui la mancata ammissione non sia colpa del lavoratore.

(Cass. sez. lav. 16.6.1998, n. 6004 Cass. sez. lav. 12.1.2000 n. 294 Cass. sez. lav. 21.3.2000, n.3340)

In tutti i casi in cui il Fondo interviene ai sensi dell'art. 2, comma 5 L. 297/82, ovvero **al di fuori di una procedura concorsuale, il credito del lavoratore deve essere stato accertato in giudizio.**

Nelle **esecuzioni individuali** l'accertamento del credito avviene con sentenza, con decreto ingiuntivo o con il decreto di esecutività di cui all'art. 411, comma 3, c.p.c. del verbale di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c..

Anche nell'ipotesi di **eredità giacente o accettata con beneficio di inventario** e liquidata secondo la procedura prevista dall'art. 499 c.c., il credito del lavoratore dovrà essere accertato giudizialmente, non essendo sufficiente il solo inserimento del credito nello stato di graduazione (Cass. sez. lav. 7/7/2005 n. 14282)

DATORE DI LAVORO NON SOGGETTO PER INAPPLICABILITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSALE

L'onere di dimostrare che il datore di lavoro non è soggetto a procedure concorsuali è a carico del lavoratore, che dovrà produrre la documentazione idonea.

Solo il Tribunale ha la competenza e i mezzi per stabilire se esistono o meno i presupposti per il fallimento, pertanto il lavoratore dovrà dimostrare la non assoggettabilità presentando la **copia del decreto** del Tribunale con cui viene rigettata l'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti, con esclusione dei motivi di cui agli artt. 10 e 11 (cancellazione da oltre un anno dai registri della CCIAA) e 15 della L.F. (debito complessivo inferiore a - 30.000,00)

La presentazione della reiezione non è necessaria nei casi in cui:

- l'Istituto ne è già in possesso per aver tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di lavoro insolvente;
- il datore di lavoro è un imprenditore agricolo;
- il datore di lavoro è una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) ed il lavoratore esibisca i Bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai **tre anni precedenti (*)** la data della domanda di intervento del Fondo, o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente, dai quali risultino **soddisfatti contemporaneamente** i seguenti requisiti:
 - valore dell'attivo patrimoniale non superiore ad Euro trecentomila in ciascuno dei tre anni considerati;
 - ricavi lordi non superiori ad Euro duecentomila in ciascuno dei tre anni considerati;
 - ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ad Euro 500.000 nell'ultimo bilancio considerato.
- Qualora tali bilanci non siano stati depositati, il lavoratore dovrà esibire copia del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento per i motivi di cui all'art. 1 L.F.;
- quando il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, risulti non avere avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente.

(*) se l'attività aziendale ha avuto una durata inferiore a tre anni, si produrranno i bilanci relativi al solo periodo di attività

INSUFFICIENZA GARANZIE PATRIMONIALI

Ai sensi dell' art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, la prova dell' insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che, a seguito dell' esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore.

Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. sez. lav. 29/1/2002 n.1136 ,Cass. sez. lav., 9/3/2001 n.3511) ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato, quell' esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell' eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo.

Di conseguenza il lavoratore non deve dimostrare di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili ed in particolare non deve tentare l' esecuzione presso terzi, purché egli dimostri di aver cercato di realizzare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro in modo "serio ed adeguato", ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona del debitore.

ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L' iscrizione ad un fondo di previdenza complementare è un requisito indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i contributi omessi (che non possono mai essere corrisposti direttamente al lavoratore); inoltre soddisfa il requisito, espressamente previsto dall' art. 5, comma 2 del d.lgs. 80/92, che dall' omessa o insufficiente contribuzione possa derivare la perdita, anche parziale, della prestazione complementare.

Il fondo destinatario dei contributi può essere diverso da quello in cui si è verificata l'omissione contributiva, nel caso in cui il lavoratore abbia richiesto il trasferimento della sua posizione.

Il lavoratore che chiede l' intervento del Fondo deve essere iscritto ad una delle forme di previdenza complementare regolamentate dal d.lgs. 252/05 (Fondi pensione negoziali (chiusi), fondi pensione aperti ad adesione collettiva o individuale, o piani individuali pensionistici (contratti di assicurazione sulla vita) , forme pensionistiche complementari comunitarie operanti in Italia ai sensi dell' art. 15-ter del d.lgs. 252/05) .

Il Fondo di garanzia può intervenire anche per le forme di previdenza complementari istituite prima dell' entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, purché esse abbiano ottenuto l' iscrizione all' apposito albo tenuto dalla COVIP.

FONDI PENSIONE APERTI

- sono istituiti da SIM, società di gestione del risparmio, Banche ed assicurazioni;
- I contributi vengono gestiti direttamente dal soggetto fondatore;
- I contributi del fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo finalizzato esclusivamente all' erogazione delle prestazioni con gli effetti previsti dall' art. 2117 c.c.;
- l' adesione può avvenire su base individuale o collettiva;

Il lavoratore vi può destinare anche l' eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La domanda di intervento del Fondo potrà essere presentata dopo la cessazione del rapporto con il datore di lavoro insolvente.

ACCERTAMENTO DELLE OMISSIONI CONTRIBUTIVE

accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l' intervento del Fondo.

l' art. 5, comma 2 del d.lgs. 80/92 prevede che il lavoratore possa chiedere l' intervento del Fondo, qualora il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto a seguito di una procedura concorsuale; ne consegue che, in via generale l' accertamento del credito del lavoratore, in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avverrà con l' ammissione del credito nello stato passivo della procedura.

Di conseguenza, analogamente a quanto avviene nel Fondo di garanzia istituito dalla L. 297/82, è escluso l' intervento del Fondo se l' ammissione allo stato passivo non è possibile perché il fallimento è già stato chiuso oppure se la domanda è stata presentata oltre i termini previsti dal 1° comma dell' art. 101 L.F.

Invece, diversamente da quanto previsto per il Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro, il Fondo potrà intervenire anche quando il Tribunale disponga di non procedere all' accertamento del passivo a causa della previsione di insufficiente realizzo (art. 102 L.F.- all.10) purché il credito sia stato in ogni caso accertato giudizialmente ed il lavoratore produca copia autentica del decreto di chiusura del fallimento per insufficienza dell' attivo.

Sempre con riferimento all' accertamento del credito si precisa che qualora l' importo dei contributi omessi non sia evidenziato nello stato passivo distintamente dagli altri crediti di lavoro, il lavoratore dovrà produrre copia dell' istanza di ammissione al passivo completa dei conteggi al fine di chiarire l' effettiva entità degli stessi.

DATI TFR NELLE DENUNCE ANNUALI

I dati del TFR sino al 1998 (anno di riferimento 1997) erano reperibili nel modello 01/M, successivamente e fino all'anno 2004 (CUD del 2005) erano inseriti nel CUD.

Attualmente, a seguito della trasmissione mensile (Mensilizzazione E-Mens-circ.152 del 22/11/2004) dei dati retributivi e contributivi all'Istituto, i dati del TFR sono contenuti nella denuncia del mese di febbraio dell' anno successivo.

ACCOLLO

È il contratto attraverso il quale il debitore (cd. accollato) ed un terzo (cd. accollante) stabiliscono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro nei confronti del creditore (cd. accollatario); rispetto a tale accordo, il creditore rimane estraneo (art. 1273 c.c.).

L'accollo ha natura giuridica di contratto a favore di terzo.

ALBO DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP cui le forme pensionistiche complementari devono obbligatoriamente essere iscritte per esercitare l'attività.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

Procedura concorsuale di tipo conservativo finalizzata alla continuazione dell'impresa attraverso l'attuazione di un piano di risanamento, per salvaguardarne tutti i residui valori tecnici, commerciali, produttivi ed occupazionali.

Introdotta con la L. 95/79, la disciplina dell'Amministrazione straordinaria è stata ridisegnata dal D.Lgs. 8-7-1999, n. 270, in attuazione della delega ricevuta ex art. 1 L. 274/98.

In base alla suddetta disciplina, possono accedere all'Amministrazione straordinaria le imprese:

- che abbiano un numero di dipendenti superiore ai 200;
- che abbiano una esposizione debitoria pari o superiore ai 2/3 dell'attivo lordo e ai 2/3 dei ricavi provenienti dalle vendite o dalle prestazioni dell'ultimo esercizio;
- che abbiano, in base alla valutazione del commissario giudiziale e del Ministro dell'Industria, concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività.

L'Amministrazione straordinaria può realizzarsi attraverso due procedure:

- un programma di rivalutazione e successiva cessione dei complessi aziendali, di durata non superiore ad un anno;
- un programma di ristrutturazione economica e finanziaria, di durata non superiore a due anni.

Spetta al Tribunale fallimentare valutare se, al termine del periodo concesso, siano stati raggiunti gli obiettivi di risanamento prefissati, valutazione che può essere fatta anche prima della scadenza, qualora il Tribunale ritenga gli obiettivi non più raggiungibili. In tal caso il Tribunale revoca l'Amministrazione straordinaria e dichiara il fallimento dell'impresa.

ATTIVO PATRIMONIALE

L'Attivo Patrimoniale a norma dell' art. 2424 c.c. è dato dalla somma delle seguenti voci dello Stato Patrimoniale Attivo:

- quadro A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
- quadro B) Immobilizzazioni;
- quadro C) Attivo circolante;
- quadro D) Ratei e risconti attivi.

CESSIO BONORUM

cessione dei beni

Espressione latina con cui si indicava la possibilità riconosciuta al debitore di liberarsi dell'obbligazione abbandonando il suo patrimonio ai creditori.

L'istituto corrisponde a quello disciplinato dagli artt. 1977-1986 c.c.

La cessione dei beni ai creditori è un contratto con cui il debitore incarica tutti o alcuni creditori di liquidare tutte o parte delle sue attività e di ripartirne tra di loro il ricavato, in soddisfacimento dei rispettivi crediti (art. 1977 c.c.).

Esso quindi consiste in un accordo volto al soddisfacimento dei diritti dei creditori e vantaggioso anche per lo stesso debitore.

Con tale cessione, infatti, i creditori ottengono una somma più elevata di quella che avrebbero avuto in seguito ad una procedura esecutiva (individuale o concorsuale) ed in un tempo minore, mentre il debitore riesce ad evitare gli effetti di una esecuzione forzata.

COMETA

Cometa è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell' industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini.

Il fondo pensionistico è esteso anche ai lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero per un accordo firmato il 1° febbraio 1999.

È un fondo negoziale costituito come forma di associazione il 21 ottobre 1997 per un accordo tra le organizzazioni di categoria delle imprese (Federmeccanica, Assisat e Intersind) e dei lavoratori (Fim, Fiom, Uilm e Fismic).

È stato autorizzato all' esercizio dalla Commissione di Vigilanza e Controllo sui Fondi Pensione (COVIP) l' 11 novembre 1998, è iscritto all' albo dei Fondi Pensione con il numero 61 ed è finalizzato all' erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.

COVIP

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione è stata istituita con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi pensione per la funzionalità del sistema di previdenza complementare.

La COVIP concentra su di sé le attività di vigilanza e controllo dell'intero settore, comprese le forme pensionistiche complementari attuate tramite contratti assicurativi (PIP). Emanata le direttive generali in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

Dal 1° gennaio 2007 solo le Forme Pensionistiche che hanno ottenuto specifica autorizzazione (anche tacita) da parte della COVIP possono ricevere nuove adesioni

CREDITI PRIVILEGIATI

Determinati crediti, per motivi di particolare considerazione sociale (crediti per alimenti), o perché derivanti da spese sostenute nell'interesse comune (spese di esecuzione iniziata da uno dei creditori), oppure perché concernono l'interesse dello Stato (tributi), sono privilegiati, nel senso che vanno pagati prima degli altri.

Poiché soltanto la legge può stabilire quali siano i crediti privilegiati, ne consegue che le parti non ne possono creare altri oltre quelli previsti dal legislatore.

Qualora coesistano più crediti privilegiati, la legge (artt. 2777-2783 c.c.) stabilisce un ordine di preferenza fra gli stessi fondato esclusivamente sulla causa del credito e non sulla priorità nel tempo di costituzione dell'uno o dell'altro (privilegia non ex tempore sed ex causa aestimantur). Ad esempio, alle spese di giustizia è sempre accordata preferenza assoluta.

DEBITI

I debiti complessivi dell' azienda sono rilevabili dal passivo dello Stato Patrimoniale sommando le voci:

- quadro B) Fondi per rischi ed oneri, voce 1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
- quadro C) Trattamento di fine rapporto subordinato;
- quadro D) Totale debiti.

DIES A QUO

Termine latino che indica il giorno di inizio della decorrenza di un termine (art. 2962 c.c.).

Il dies a quo non si computa nel termine stesso.

Si contrappone ad esso il Dies ad quem, che individua il giorno in cui scade un termine. Il dies ad quem si computa, di regola, nel termine (artt. 2962, 2963 c.c.).

ESECUZIONE FORZATA

È una forma di esecuzione disciplinata dagli artt. 605-611 c.p.c., ed è diretta a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di un determinato bene, attraverso la sua consegna (bene mobile) o il suo rilascio (bene immobile).

In particolare, essa ha luogo ogni volta che si tratti di trasferire dall'esecutato all'esecutante un bene che è stato dichiarato appartenente a quest'ultimo. Dispone l'art. 2930 c.c. che, se non è adempiuto l'obbligo di consegnare o rilasciare una determinata cosa, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

L'esecuzione è preceduta dalla notifica dell'atto di precetto.

In caso di esecuzione per consegna di un bene mobile, decorso il termine indicato nel precetto l'ufficiale giudiziario si reca sul luogo nel quale le cose si trovano, la ricerca e la consegna alla parte o a una persona da lei designata (art. 607 c.p.c.). Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione di terzo (artt. 619 ss. c.p.c.).

Invece, in caso di rilascio di un bene immobile, l'ufficiale giudiziario notifica un avviso col quale comunica, almeno 10 giorni prima, alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà (art. 608, comma 1, c.p.c.). La notifica dell'avviso segna l'inizio dell'esecuzione per rilascio.

L'esecuzione si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto scritto notificato alla parte eseguita e consegnato all'ufficiale giudiziario procedente (art. 608bis c.p.c.).

Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione i provvedimenti temporanei occorrenti.

La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione con decreto che costituisce titolo esecutivo.

FONCHIM

FONCHIM è il Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione(*) per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica e dei settori affini.

In seguito vi hanno aderito anche altri settori affini:

- Gpl
- Vetro
- Ceramica Lampade e Cinescopi
- Coibenti
- Minero-metallurgico

Possono aderire a Fonchim solo i lavoratori ai quali si applichino i contratti collettivi indicati.

In tal senso Fonchim è un fondo chiuso.

IMPRENDITORE CHE NON PUÒ PIÙ ESSERE DICHIARATO FALLITO

L'imprenditore non può più essere dichiarato fallito quando sia trascorso più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese - artt. 10 e 11 L.F.

INADEMPIENZA

Indica la mancata o inesatta esecuzione della prestazione, cui si ricollega l'obbligo del debitore di risarcire il danno. Il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia. Il limite della sua responsabilità è costituito dalla sopravvenuta impossibilità a lui non imputabile della prestazione. Tale regola di esonero non opera con riguardo alle obbligazioni generiche, per le quali vige il principio *genus numquam perit*.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Ha funzioni di controllo nel settore delle assicurazioni.

L'ISVAP, istituito nel 1982, è una autorità indipendente dotata di autonomia patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale.

L'Istituto opera per garantire la stabilità del mercato e delle imprese di assicurazione, nonché la trasparenza dei prodotti, nell'interesse degli assicurati e degli utenti in generale.

→ 30.000

Il d.lgs. 5/2006 stabiliva un limite di → 25.000.

PARENTI

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 c.c.).

I parenti possono essere: in linea retta ascendente:

- genitori (1°grado), nonni (2°grado), bisnonni (3°grado).
- in linea retta discendente: figli (1°grado), nipoti (2°grado), bisnipoti (3°grado).
- in linea collaterale: fratelli e sorelle (2°grado), nipoti (figli di fratelli) (3°grado).

Il grado di parentela si computa:

- nella linea retta si conta un grado per ogni generazione escluso lo stipite;
- in quella collaterale si risale da un parente allo stipite (che non si conta) e si ridiscende all'altro parente (i figli di fratelli sono parenti di 3 grado).

Esistono altri tipi di parentela:

- giuridica : è la parentela che si crea per legge con l'adozione
- legittima : è la parentela che esiste tra chi discende da due capostipiti coniugati tra loro.
- naturale : è la parentela che esiste tra soggetti discendenti da identici capostipiti non coniugati tra loro, o da identico capostipite coniugato con un soggetto diverso da quello col quale i discendenti sono stati generati.

RICAVI LORDI

I ricavi lordi sono rilevabili dal Conto Economico sommando le voci di seguito indicate del quadro A) "Valore della produzione":

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi.

SEDE INPS

Se la domanda è presentata ad una Sede diversa, essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.

Qualora il lavoratore sia **residente all'estero**, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato oppure quella in cui l'assicurato stesso elegge domicilio.

SOCIO DI COOPERATIVA

circolare n. 273 del 30 dicembre 1997.

l' intervento del Fondo di garanzia, prima dell' entrata in vigore della L. 3.4.2001, n. 142, aveva un carattere eccezionale in quanto, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale (Sent. 334/95), il rapporto di lavoro del socio cooperativo non aveva natura subordinata. Per i soci lavoratori, pertanto, non si poteva parlare di TFR in senso tecnico essendo la somma riconosciuta al termine del rapporto, sia pur determinata con riferimento all' art. 2120 c.c., non un credito di lavoro ma un modo di ripartizione degli utili. La legge 3 aprile 2001, n. 142, innovando la posizione del socio lavoratore, ha previsto la scissione del rapporto associativo da quello di lavoro, che può oggi essere autonomo o subordinato.

TRASFERIMENTO NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LA PORTABILITÀ

Rappresenta lo spostamento del controvalore dell'intera posizione individuale ad altra forma previdenziale complementare. L'iscritto può trasferire la propria posizione individuale dopo un periodo di permanenza minimo pari a due anni. Prima del suddetto periodo minimo di permanenza, ogni aderente può trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione solo in presenza di un cambiamento della sua attività lavorativa o di modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali. Le operazioni di trasferimento delle posizioni individuali tra i fondi pensione, che di norma sono sottoposte al pagamento di una commissione, sono esenti da ogni onere fiscale.